

ATTO N. ORD 556

DEL 16/04/2026

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 324

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 1**

OGGETTO: S. P. n. 80 di “Caravino” - S.P. 264 di “Masino”. Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni al transito per manifestazione “Tre giorni per il giardino” in territorio del Comune di Caravino.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Nei giorni 1–2–3 maggio 2026 si svolgerà presso il Castello di Masino la manifestazione “Tre giorni per il giardino” organizzata dal F.A.I., Fondo Ambiente Italiano ETS;

La viabilità d’accesso all’abitato di Masino, costituita dalla S.P. 264 di “Masino” e dalla S.P. 80 di “Caravino”, ha caratteristiche (piano – altimetriche e sezione trasversale ridotta) tali da non consentire un’agevole smaltimento del notevole flusso di traffico indotto dallo svolgersi della manifestazione;

La situazione di cui sopra potrebbe essere causa di impedimento ai mezzi di soccorso in situazione di emergenza;

Il F.A.I., con sede in Milano via Carlo Foldi 2, con nota ns. prot. n° 56223 del 13.04.2026 ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza di istituzione di obblighi, divieti e limitazioni per i giorni in cui si svolgerà la manifestazione;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi, divieti e limitazioni a tutti gli utenti nei giorni 1–2–3 maggio 2026 come di seguito indicato:

S.P. 80 di “Caravino”:

dal Km. 10+000 al Km. 12+900 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dei giorni 1–2–3 maggio 2026 il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e dal Km. 12+750 al Km. 13+180 l’istituzione di un senso unico.

S.P. 264 di “Masino”:

dal Km. 0+000 al Km. 3+200 dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nei giorni 1–2–3 maggio 2026, l’istituzione di un senso unico con direzione Masino – Caravino ed il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati della strada dal Km. 1+100 al Km. 3+200.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 2 geom. Giuseppe Vaccarone.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1 .

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per quanto sopra premesso l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni al transito per tutti gli utenti:

S.P. 80 di "Caravino":

dal Km. 10+000 al Km. 12+900 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dei giorni 1-2-3 maggio 2026 il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e dal Km. 12+750 al Km. 13+180 l'istituzione di un senso unico.

S.P. 264 di "Masino":

dal Km. 0+000 al Km. 3+200 dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nei giorni 1-2-3 maggio 2026 l'istituzione di senso unico con direzione Masino - Caravino ed il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati della strada dal Km. 1+100 al Km. 3+200.

Le FF.OO. in caso di necessità possono anticipare o posticipare gli obblighi e limitazioni al transito rispetto all'orario sopra indicato. Il Fondo Ambiente Italiano è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, mantenendo sollevata la Città metropolitana di Torino da qualsiasi responsabilità derivante. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto Dott. Ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,
DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 16/04/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani